



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza n. T220519-2-308.rm del 19/05/2022, assunta a prot. n.16716, in data 31/05/2022, con la quale la Società Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. di Chioggia (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo manutentorio del "porto rifugio", lato mare, della Bocca di porto di Lido-Treporti, su affidamento del Consorzio Venezia Nuova, già disciplinati con Ordinanza n.99/2020, in data 05/11/2020;

VISTA: la nota prot. n.20837, in data 13/06/2022, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto ha confermato la validità del provvedimento autorizzativo trasmesso con nota prot.35132, in data 20/10/2020, ai sensi della L. 366/1963, per il trasporto e il conferimento, presso le strutture morfologiche autorizzate (barene Crosera-Siletto e Siletto), del sedimento proveniente dalla parte interna del porto rifugio di Lido Treporti, lato mare, per un volume totale presunto di circa m³ 81.300 (ottantunomilatrecento);

VISTA: l'Ordinanza n.89/2018, in data 09/11/2018, finalizzata a disciplinare la navigazione negli specchi acquei portuali/marittimi interessati dai lavori per la realizzazione del sistema Mo.S.E. in prossimità delle Bocche di porto di Lido e Malamocco, prorogata sino al 31/12/2023 con ordinanza 110/2021 del 26/11/2021;

VISTA: la propria Ordinanza n.99/2020, in data 05/11/2020, sopra richiamata;

VISTA: l'autorizzazione n°216/2022, in data 15/06/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi nautici impiegati nei lavori;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

VISTA: la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al 30 giugno 2023**, l'impresa Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. di Chioggia (VE) eseguirà, su affidamento del Consorzio Venezia Nuova, lavori di escavo manutentorio del “**porto rifugio**”, lato mare, della **Bocca di porto di Lido-Treporti**, nell'area meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, mediante l'impiego dei seguenti mezzi nautici:

- motonave “**DESTRIERO PRIMO**” (VE 786) e relativo tender per ‘attività di controllo batimetrico’;
- motonave **GEMINI** (6V 23521 / RV 05016) e relativo tender per ‘attività di controllo batimetrico’;
- motobarca **GEO** (CI 3582);
- motonave “**ULISSE PRIMO**” (IMO 8949056);
- motonave “**WISE**” (IMO 9504231);
- motonave “**GUGLIELMO G.**” (IMO 7732418).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al “rende noto”, l'area meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, sarà interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione dei mezzi nautici impegnati nei lavori di che trattasi, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività di scavo di cui al “rende noto” dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle

operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;

- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO "PORTO RIFUGIO" – LATO MARE - BOCCA DI PORTO DI LIDO-TREPORTI

